

Estratto dal Verbale n. 3 della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta n. 3 del 26 novembre 2021, in relazione al punto 4) dell'ordine del giorno, approva, all'unanimità dei presenti, la seguente:

DELIBERAZIONE N. 31/2021

linee-guida contratto di programma tra l'ENAC e la società ENAC Servizi s.r.l.

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto il vigente Statuto dell'Ente;
- Viste le proprie deliberazioni n. 22 dell'11 novembre 2019 avente ad oggetto l'istituzione della società *in-house* ENAC servizi s.r.l. e n. 24 del 17 dicembre 2019 concernente l'approvazione dello statuto della predetta società *in-house*, come integrato dalla successiva decisione n. 22 del 25 ottobre 2021;
- Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante: "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e ss.mm.ii.;
- Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Viste le proposte linee-guida per la redazione del contratto di programma da stipularsi tra l'ENAC e la società *ENAC-servizi s.r.l.* prot. n. ENAC-DG-134998 del 23 novembre 2021, che qui si intendono integralmente richiamate e riportate;
- Rilevata l'adeguatezza della proposta;
- All'esito del dibattito assembleare e della conseguente proposta del Presidente, il CdA all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di adottare le linee-guida per la redazione del contratto di programma da stipularsi tra l'ENAC e la società *ENAC-servizi s.r.l.* di cui al citato documento del 23 novembre 2021 per la conseguente predisposizione del pertinente contratto di programma;
- di autorizzare il Presidente ad effettuare le modifiche Statutarie della Società *in-house* *ENAC-servizi s.r.l.*, affinché il Notaio provveda all'inserimento di quanto menzionato sub lettera a), b), c) di seguito riportate:



- a) il capitale sociale detenuto da ENAC nella società in-house non debba essere ceduto mediante partecipazioni a soci privati;
- b) la società in-house debba esplicitare nello Statuto la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;
- c) la gestione della società in-house sia per Statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici.

Il Segretario
Avv. Maria Elena Taormina

Il Presidente
Avv. Pierluigi Di Palma